

LA STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE

Eufranio Massi

Piccoli vantaggi per i datori di lavoro che provvedono a trasformare o a stabilizzare i contratti di lavoro a tempo determinato. Si ricorderà come la previsione contenuta nell'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012, prevedesse, a partire dal 1° gennaio 2013, un contributo addizionale pari all'1,40%, su tutti i contratti a termine stipulati per ragioni tecniche, produttive ed organizzative o anche "a causali"; il tutto, finalizzato al finanziamento dell'ASpl. E' pur vero che, in caso di trasformazione o stabilizzazione nei sei mesi successivi era prevista una restituzione parziale (sei mesi nel primo caso, sei mesi meno quelli trascorsi senza rapporto nel secondo), ma il tutto era stato visto come un aggravio del costo del lavoro, particolarmente forte in periodo di crisi.

La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) ha previsto all'art. 1, comma 135, la restituzione di tutto il contributo aggiuntivo in favore di quei datori di lavoro che alla cessazione del contratto a termine, per il quale hanno versato la contribuzione aggiuntiva, procedono alla trasformazione a tempo indeterminato.

La circolare dell'INPS n. 15 del 29 gennaio 2014, fornendo le prime indicazioni operative ha, altresì, affermato che il recupero contributivo, detratti i mesi di sospensione all'interno dell'arco temporale dei sei mesi dalla cessazione, trova applicazione anche nelle c.d stabilizzazioni: sul punto, i primi commenti apparsi sulla stampa specializzata (v. Sole 24 ore del 30 gennaio 2014) hanno confermato tale ultima interpretazione.

In sostanza, a fronte della stabilizzazione l'Istituto restituisce completamente la contribuzione addizionale che avrebbe dovuto contribuire ad alimentare il fondo ASpl (al quale non attingerà il lavoratore interessato che ha visto il proprio rapporto trasformato a tempo indeterminato), mentre nella seconda ipotesi sono detratti i mesi di "non lavoro" prima del ripristino del rapporto, che potrebbero esser serviti ai fini del godimento dell'ASpl al lavoratore se in possesso dei requisiti soggettivi.

3 febbraio 2014